



MM No. 32-23

RIGUARDANTE LA VARIANTE DI PIANO REGOLATORE (PR) CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE PER LA POSA DEI PANNELLI SOLARI NEI NUCLEI

All'onorevole
Consiglio comunale
Val Mara

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,

Premessa

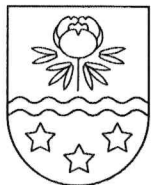
Il presente messaggio viene sottoposto per esame ed approvazione al termine di un iter di preparazione, analisi e preavvisi durato più di due anni.

Le valutazioni che hanno coinvolto il Dipartimento del territorio (Ufficio natura e paesaggio), il pianificatore comunale (Studio habitat.ch di Fabio Pedrina), inizialmente il Municipio di Rovio e in seguito quello di Val Mara e anche alcuni privati cittadini, sono state ponderate in ogni aspetto per poter permettere di mantenere l'equilibrio fra protezione del paesaggio e apertura verso la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

In Svizzera, la Strategia energetica 2050, prevede una transizione graduale del sistema energetico; da un lato, la riduzione dei consumi e, dall'altro, la promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili. Le fonti energetiche rinnovabili sono inesauribili e rispettose dell'ambiente, il loro sviluppo deve quindi essere portato avanti in modo spedito.

Fatta questa premessa, è necessario considerare l'aspetto legato al paesaggio e pertanto è doveroso ricordare che i nuclei di Rovio e Melano sono catalogati nell'inventario ISOS (Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale ISOS e protezione degli insediamenti). Per questi, vige una regolamentazione più restrittiva rispetto alla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), che permette la posa di impianti solari tramite semplice annuncio. Oltre a questo aspetto, le Norme di Attuazione del Piano Regolatore (NAPR) di Rovio, non permettono la posa di pannelli solari nel nucleo. Le NAPR di Melano indicano unicamente che i pannelli fotovoltaici devono avere un contrasto cromatico possibilmente ridotto rispetto al materiale di copertura del tetto mentre le NAPR di Maroggia, attualmente in vigore, sono silenti in materia. Per queste, si segnala che la variante di adeguamento attualmente al vaglio dell'Ufficio della pianificazione locale per ratifica, prevede la possibilità di ricoprire massimo il 40% delle singole falde del tetto.

Tenuto conto di tutti questi aspetti, il Municipio propone un'apertura per la posa di pannelli solari ma con delle restrizioni (regolamentazioni) per garantire il mantenimento del patrimonio architettonico legato ai tetti (quinta facciata).



La presente variante dei tre Piani Regolatori viene trattata secondo la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 25 ss. della nuova Legge sullo sviluppo territoriale (LST).

In questo senso, una proposta di variante era stata sottoposta al Dipartimento del territorio, per esame preliminare, il quale in data 23.11.2022 ha emanato il proprio preavviso favorevole. Durante il periodo d'informazione e consultazione pubblica svoltasi fra il 2 maggio e il 2 giugno 2023 sono pervenute 3 osservazioni. Le risposte vengono trattate all'allegato A0 del rapporto di pianificazione. Riassumendo le stesse, si può indicare la volontà del Municipio di apertura verso la posa di pannelli solari anziché il diniego totale per garantire il mantenimento del paesaggio.

In coda all'adozione di queste proposte da parte del Consiglio comunale, seguirà un'ulteriore fase di pubblicazione in cui potranno essere interposti dei ricorsi, che saranno quindi trattati in prima istanza dal Consiglio di Stato nell'ambito della procedura di approvazione della modifica di PR.

L'incarto di Variante datato ottobre 2023 di cui si propone l'adozione è costituito da

- modifica NAPR E NAPP,
- Rapporto di pianificazione

Proposta pianificatoria

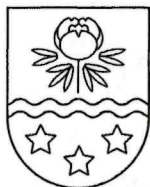
Preso atto dell'importanza di salvaguardare i nuclei dei tre quartieri, benché la prima proposta sia stata valutata solamente per Rovio, l'Ufficio natura e paesaggio ha posto alcune condizioni importanti per permettere la posa di pannelli fotovoltaici. Estendere la posa di impianti, anche solo su pochi tetti del nucleo, porterebbe di fatto a pregiudicare la bellezza dei nuclei (patrimonio storico-paesaggistico da mantenere).

Queste condizioni hanno indotto il Municipio ad optare per una via prudentiale, di principio con un'esclusione della possibilità di posare pannelli se non a determinate condizioni. In questo senso, il nuovo articolo 15a delle NAPP 1 (nucleo di Rovio), e il nuovo articolo 16 del PRPNT (nucleo di Melano), indicano (al capoverso 1): *non possono di regola essere posati impianti solari sui tetti, ad eccezione nel caso in cui siano assicurate adeguate soluzioni tecniche e cromatiche che consentano di non intaccare il paesaggio dei tetti e delle aree libere, quindi di inserirsi rispettosamente nella sostanza edilizia tradizionale.*

Mentre il capoverso 2, lettere C e F specifica in particolare che l'occupazione del tetto da parte dei pannelli può essere *massimo il 40% della pianta dell'edificio* e che il colore della superficie del modulo deve essere *simile alla tipologia della copertura del tetto in coppi.*

Si ricorda che queste condizioni vengono poste ai nuclei di Rovio e Melano, in quanto iscritti nell'inventario ISOS di categoria A e perché la variante di PR di Maroggia intende analogamente porre delle condizioni per evitare la posa incontrollata di pannelli nei nuclei.

Giova far presente che le modifiche agli atti di PR avvengono dal 1.1.2023 in formato geodati e digitale tramite il portale cantonale di pubblicazione dei PR che ha validità formale in luogo dei documenti cartacei.



Conclusioni e dispositivo decisionale

Il Municipio è cosciente che in un momento di transizione energetica, proporre un'apertura condizionata ad alcuni vincoli, può sembrare una restrizione eccessiva che non aiuta lo sviluppo di fonti di produzione di energia elettrica; e pertanto un aiuto diretto ai proprietari a contrastare il caro o la penuria energetica, tuttavia, nell'interesse di mantenere la bellezza del proprio paesaggio, ritiene che la proposta di apertura alla posa di impianti solari sia una soluzione equilibrata fra l'interesse energetico e paesaggistico.

Ciò premesso e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

decidere:

- 1) È adottata la Variante di PR e PP dei nuclei "Pannelli Solari" comprendente:
 - a) Quartiere di Rovio: art. 8.3 NAPR e un nuovo articolo inserito nelle norme d'attuazione del PPNV (NAPP1 - Nucleo),
 - b) Quartiere di Maroggia: artt. 25 e 48 della NAPR,
 - c) Quartiere di Melano: artt. 21 e 27 NAPR e nuovo articolo 16 PRPNT di Melano,
 - d) il rapporto di pianificazione,secondo i geodati presenti sul portale cantonale dedicato.
- 2) Il Municipio è autorizzato a completare la procedura d'approvazione ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale (LST).

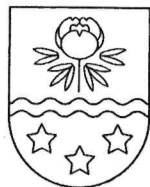
Con i migliori ossequi.

Il Sindaco:
Jean-Claude Binaghi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
Abramo Civatti



La documentazione completa oggetto di adozione è disponibile presso la Cancelleria comunale, sul sito del Comune ed è consultabile al seguente link:

Rovio: https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch08x8p0051100000&idPubblicazione=1	
Melano: https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch08xyxe079100000&idPubblicazione=1	
Maroggia: https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch08ws9d028100000&idPubblicazione=1	

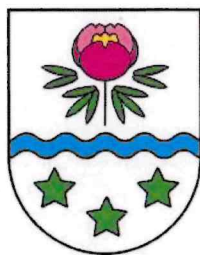
Allegati:

Modifiche normative d'attuazione PR e PP nuclei

Commissioni d'esame: Legislazione - pianificazione e territorio

Melano, 30 ottobre 2023

Ris.mun. 682 - 23 ottobre 2023



PIANO REGOLATORE DEL
COMUNE DI VAL MARA
Quartieri di Rovio, Maroggia e Melano

Variante di PR e PP dei Nuclei “Pannelli solari”

INCARTO VARIANTI DI PR

I. MODIFICHE NAPR e NAPP

2. RAPPORTO DI PIANIFICAZIONE

ATTI PER L'ADOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ottobre 2023



architettura
urbanistica
territorio
economia

studio habitat.ch

Modifiche normative d'attuazione PR e PP nuclei:

NAPR Rovio : art. 8.3

NAPPI – Nucleo Rovio: art. 15 a nuovo

RE PR Maroggia: art. 22.4

NAPR Melano: artt. 21 e 27

PRPNT – Nucleo Melano: art. 16 nuovo





MODIFICHE

Oss. :

*in blu risp. barrato su nero sono evidenziate le modifiche agli articoli in vigore
in viola sono redatti i commenti e le precisazioni*

NAPR Rovio

Art. 8 Altezze

modifica cpv. 3

[omissis]

3. Pannelli solari

~~Sono ammessi su tutto il territorio, salvo nel nucleo, senza limiti d'altezza.~~ **Fa stato la legislazione federale e cantonale in materia.**

RE Maroggia (*Var adeguamento LST - procedura in corso*)

Art. 22 Zona di
conservazione
del nucleo tradi-
zionale NT

modifica cpv. 4 lett. i

[omissis]

4.i) gli impianti solari non devono ricoprire più del 40% della superficie delle singole falde del tetto; di principio devono essere collocati complanari al tetto, ~~raggruppati in posizione centrale e~~ con una forma rettangolare, **simmetrica quando posta sulle due falde**; il colore deve essere adeguato alla copertura originale; gli elementi tecnici di raccordo e appoggio non devono essere visibili; in ogni caso gli impianti solari non devono comportare un pregiudizio sostanziale alla sostanza storico-architettonica e monumentale del nucleo o della costruzione interessata. **In particolare anche nel caso di edifici classificati quali beni culturali ai sensi della LBC.**

NAPR Melano

Art. 21 Corpi tec-
nici sul tetto

adattamenti ai cpv. 1 e 2 e nuovo cpv. 3

1. Sono ammessi, oltre all'altezza massima prevista per la zona, unicamente quei locali e corpi sporgenti destinati al servizio dell'edificio e dell'impiantistica. Sono considerati tali i manufatti necessari per gli ascensori, i manufatti destinati ad accesso al tetto stesso, le antenne funzionali allo stabile, ~~collettori termosolari e fotovoltaici~~, i comignoli e i monoblocchi di ventilazione.
2. Essi devono essere dimensionati in base alle effettive necessità, e in ogni caso non possono superare un'altezza massima di m 3.00 e occupare una superficie superiore al 20% di quella dell'edificio. ~~La limitazione di superficie non si applica ai collettori termosolari e fotovoltaici.~~
3. **Per gli impianti solari fa stato la legislazione federale e cantonale in materia.**



**Art. 27 Manufatti
speciali**

adattamenti al cpv. 1 e stralcio cpv. 2

1. Gli interventi previsti sulle facciate o sui tetti, aventi un'incidenza estetica significativa, quali per esempio:
 - insegne pubblicitarie (in rilievo o dipinte sulla muratura)
 - ~~collettori termosolari e fotovoltaici~~, schermi parabolici di ricezione TV, antenne di radiofonia, ecc. soggiacciono all'ottenimento di una specifica licenza edilizia, secondo la procedura prevista dalla Legge edilizia cantonale.
2. ~~Laddove ammessi, i collettori termosolari e fotovoltaici devono essere integrati nell'architettura dell'edificio. In particolare devono essere rispettati i seguenti criteri di inserimento:~~
 - ~~— i collettori devono essere raggruppati in un campo unico o in più campi uguali, con forme regolari e compatte, disposti in ordine;~~
 - ~~— la colorazione del materiale del telaio e del rivestimento del pannello deve avere un contrasto cromatico possibilmente ridotto rispetto al materiale di copertura del tetto;~~
 - ~~— sui tetti a falde i collettori vanno posati complanari con le falde, rispettando i limiti del colmo e della gronda ed evitando le sporgenze; tutte le tubazioni e condotte vanno posate sotto la copertura del tetto;~~
 - ~~— sui tetti piani i collettori devono essere arretrati rispetto ai bordi e rispettare il parallelismo delle facciate;~~
 - ~~— la posa di strutture di supporto per collettori direttamente sul terreno, separate dagli edifici, va valutata caso per caso, in considerazione della sensibilità paesaggistica del sito e degli impatti sui terreni circostanti.~~
3. Le antenne per la telefonia mobile possono essere posate unicamente nei siti stabiliti in applicazione della pianificazione e del coordinamento con il Dipartimento del territorio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI). In particolare non sono ammesse nella zona del Piano regolatore particolareggiato del nucleo tradizionale (PRP-NT) e nella fascia tra l'autostrada e la riva del Lago.
4. Per il resto sono applicabili le direttive cantonali in materia.

Commento al cpv. 3 in vigore:
il disciplinamento delle antenne di telefonia mobile così come proposto nell'articolo in vigore non è aggiornato agli sviluppi della giurisprudenza e risulta di difficile applicazione. Vedi Linea guida cantonale del febbraio 2021. Tema da riprendere unitamente alla proposta antenne Rovio (EP-DT del 27.04.2021).



NAPP I – Nucleo di Rovio	PRPNT – Nucleo di Melano
Art. 15a Impianti solari e simili (nuovo)	Art. 16 Impianti solari e simili (nuovo)

1. Nell'insieme censito di categoria A – ossia nucleo ristretto di Rovio / Melano in base all'ISOS – non possono di regola essere posati impianti solari sui tetti, ad eccezione nel caso in cui siano assicurate adeguate soluzioni tecniche e cromatiche che consentano di non intaccare il paesaggio dei tetti e delle aree libere, quindi di inserirsi rispettosamente nella sostanza edilizia tradizionale. Similmente possono essere concesse deroghe per gli edifici classificati quali beni culturali ai sensi della LBC solo se non pregiudicano la sostanza monumentale tutelata.
2. L'impianto solare deve essere di regola appoggiato e deve apparire il più possibile mimetizzato considerando in particolare i seguenti aspetti:
 - a) è garantita la complanarità tra la falda e il pannello;
 - b) è rispettata l'individualità della forma dello stabile nelle sue proporzioni della falda e di facciata;
 - c) la falda rivolta prevalentemente a sud va ricoperta come una superficie compatta e unitaria con un adeguato bordo esterno, che risulti, insieme al fronte e alle linee di contorno della costruzione (colmo, cantonali, parte bassa sopra gronde, comignoli e lucernari), in un disegno complessivo armonico, ciò occupando indicativamente al massimo il 40% della pianta dell'edificio su cui viene installato l'impianto. Doppie falde rivolte a est ed ovest (con colmo nord-sud), nel rispetto della stessa quota massima di occupazione del 40% per falda, possono essere ambedue coperte con un disegno simmetrico;
 - d) va predisposta una forma rettangolare, evitando di proporre spazi residuali o di frazionarli e distribuirli e in questo ambito valuta il riposizionamento o la rinuncia ad elementi costruttivi d'impedimento (comignoli, colonne di ventilazione, lucernari ecc.);
 - e) va giudicata anche l'adeguatezza dell'inserimento su tetti di edifici contigui;
 - f) i colori del telaio, della cornice, del sistema di fissaggio, della superficie del modulo sono il più simili alla tipologia della copertura del tetto in coppi, neutri e con un basso grado di brillantezza/riflessione.
3. Devono essere forniti i dettagli costruttivi che permettono di giudicare i summenzionati criteri. Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e verificare le caratteristiche dell'impianto proposto anche attraverso un campione in scala 1:1 del modulo proposto.